Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 29 gennaio 1968 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con Suo decreto del 2 novembre 1967 su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate, in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuna indicate:

Medaglie d'argento

GIANNONI Renzo, il 25 aprile 1966 in Washington (U.S.A.).

Incurante del grave rischio personale, accorreva prontamente in soccorso di un custode che, sorpresi due malviventi armati nei locali dell'Ambasciata italiana, aveva ingaggiato con essi violenta colluttazione. Nel generoso intervento rimaneva gravemente ferito da un colpo di arma da fuoco.

Alla memoria di **STRANO Sebastiano,** il 9 giugno 1966 in Acireale (Catania).

Accogliendo le invocazioni di un magazziniere bloccato all'interno di un deposito da un improvviso incendio, si inoltrava nel locale, con altruistico slancio. Mentre il pericolante riusciva, nel frattempo, a porsi in salvo, egli, vittima del proprio generoso impulso, periva tragicamente tra le fiamme.

MARASCO Giuseppe, il 19 agosto 1966 in Arenzano, località Cimitero Vecchio (Genova).

Prontamente accorso sul luogo di un grave scontro automobilistico, poneva in salvo, con eccezionale coraggio, due persone rimaste bloccate all'interno di una vettura in fiamme. Successivamente, nonostante le ustioni riportate, si prodigava per estrarre dalle lamiere contorte il conducente dell'altro veicolo, provvedendo, infine, al ricovero degli infortunati.

Alla memoria del vice brigadiere del Corpo forestale **MANTINI Paolo**, il 12 settembre 1966 in Caramanico Terme (Pescara).

Raggiunto, dopo un'estenuante marcia, un focolaio d'incendio boschivo in alta montagna, si prodigava, insieme ad un subalterno, nelle ardue e rischiose operazioni di contenimento delle fiamme. Stremato dallo sforzo, desisteva dal generoso intento solamente quando veniva colto da un collasso che, due giorni dopo, ne determinava la morte. Mirabile esempio di abnegazione e dedizione al dovere.

GIARLA Pietro, il 18 novembre 1966 in Calitri (Avellino).

Con mirabile slancio si tuffava nelle impetuose acque di un fiume in piena per soccorrere un uomo rimasto bloccato, al centro dell'alveo, a bordo di una pala caricatrice. Riusciva, con l'ausilio di una corda, a raggiungere il pericolante ed a trarlo in salvo dopo notevoli rischiosi sforzi.

BONAZZA Giordano, il 5 dicembre 1966 in Ravenna, frazione Porto Corsini.

Con altruistico slancio, affrontava la violenza del mare per soccorrere l'equipaggio di una motonave sospinta da impetuosi marosi, in prossimità della diga foranea, contro una scogliera. Raggiunti — a mezzo di un battello pneumatico e sostenendosi ad un cavo appositamente teso da terra — i pericolanti, riusciva a trarre in salvo alla riva otto marittimi.

Alla memoria di **SIROTTI Terzo**, il 5 dicembre 1966 in Ravenna, frazione Porto Corsini.

Con generoso slancio si offriva per partecipare alle operazioni di soccorso di due membri dell'equipaggio di una motonave sospinta da impetuosi marosi, in prossimità della diga foranea, contro una scogliera e, insieme ad altri due volenterosi, sostenendosi ad un cavo appositamente teso da terra raggiungeva, su un canotto pneumatico, i pericolanti. Presi a bordo del battello i marittimi, si dirigeva verso la terraferma, quando una violenta ondata capovolgeva l'imbarcazione e, mentre gli altri potevano essere tratti in salvo, egli, travolto dai flutti, perdeva la ancor giovane vita.

TASCA Alfredo, il 10 marzo 1967 in Brembate (Bergamo).

Animato da altruistico slancio ed incurante delle alte fiamme immediatamente sviluppatesi, si prodigava generosamente riuscendo ad estrarre tre persone da una autovettura coinvolta in un grave incidente stradale.

SANSEBASTIANO Silvio, il 5 aprile 1967 in Genova.

Fattosi cospargere di schiuma antincendio, si inoltrava coraggiosamente tra le fiamme sviluppatesi a bordo di una motocisterna alla fonda per imbarco di carburante. Raggiunte le valvole di aspirazione scongiurava, mediante la loro tempestiva chiusura, tragiche conseguenze.

Medaglie di bronzo

MASCITTI Giovanni, vigile scelto del fuoco, il 20 gennaio 1966 in Roma.

In occasione di un violento incendio, si apriva coraggiosamente un varco in mezzo alle fiamme raggiungendo e traendo in salvo due persone che si erano rifugiate su di un cornicione.

GNUGNOLI Amedeo, il 25 aprile 1966 in Washington (U.S.A.).

Custode dell'Ambasciata italiana, affrontava coraggiosamente due malviventi armati che erano penetrati nei locali della Rappresentanza diplomatica, impegnando con essi violenta colluttazione.

IMPERATORE Giovanni, vigile urbano di 1ª classe, il 25 aprile 1966 in Mugnano di Napoli.

Prontamente tuffatosi in un profondo pozzo riusciva, dopo notevoli sforzi, a trarre in salvo un bambino che vi era accidentalmente precipitato.

GONNELLI Luciano, il 9 ottobre 1966 in Fiumicino (Roma).

Con coraggiosa prontezza, si tuffava nelle vorticose acque di un fiume raggiungendo e traendo in salvo una donna ivi gettatasi a scopo suicida.

ALFAIOLI Filippo, il 4 novembre 1966 in Firenze.

In occasione di una violenta alluvione si prodigava, unitamente al proprio padre, in ripetute operazioni di soccorso di persone rimaste isolate, affrontando spesso difficili e rischiose immersioni.

ALFAIOLI Mauro, il 4 novembre 1966 in Firenze.

In occasione di una violenta alluvione si prodigava, unitamente al proprio figlio, in ripetute operazioni di soccorso in favore di persone rimaste isolate, affrontando spesso difficili e richiose immersioni.

SPERDUTI Antonio, il 4 novembre 1966 in Barberino di Val d'Elsa, località « Zambra » (Firenze).

Segretario di un comune invaso da acque alluvionali si adoperava coraggiosamente, a bordo di un piccolo natante, in ripetute e difficili operazioni di soccorso traendo in salvo numerosi pericolanti.

NASELLI Flores Francesco, il 9 novembre 1966 in Palermo.

Postosi coraggiosamente all'inseguimento di un malvivente che, a mano armata, aveva perpetrato una rapina ai danni di una gioielleria, non esitava ad ingaggiare con il medesimo violenta colluttazione costringendolo ad abbandonare la refurtiva.

ROMA Romano, il 5 dicembre 1966 in Ravenna, frazione Porto Corsini.

Generosamente offertosi per partecipare alle operazioni di soccorso di due membri dell'equipaggio di una motonave sospinta da impetuosi marosi, in prossimità della diga foranea, contro una scogliera, a mezzo di un battello pneumatico e sostenendosi ad un cavo appositamente teso da terra, raggiungeva, insieme ad altri due volenterosi, i pericolanti. Presi a bordo del battello i marittimi, si dirigeva verso la riva, allorquando una violenta ondata capovolgeva l'imbarcazione sicchè egli stesso doveva essere tratto in salvo.

STELLA Carlo Ercole, il 5 dicembre 1966 in Ravenna, frazione Porto Corsini.

Generosamente offertosi per partecipare alle operazioni di soccorso di due membri dell'equipaggio di una motonave sospinta da impetuosi marosi, in prossimità della diga foranea, contro una scogliera, a mezzo di un battello pneumatico e sostenendosi ad un cavo appositamente teso da terra, raggiungeva, insieme ad altri due volenterosi, i pericolanti. Presi a bordo del battello i marittimi, si dirigeva verso la riva, allorquando una violenta ondata capovolgeva l'imbarcazione sicchè egli stesso doveva essere tratto in salvo.

QUANDEL Dino, vice brigadiere volontario dei vigili del fuoco, il 17 febbraio 1967 in Valle del Comelico (Belluno).

Già distintosi in difficili interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, partecipava attivamente e con grave rischio personale alle operazioni di soccorso di cinque alpinisti sepolti da una valanga.

(13353)

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBLICA 10 gennaio 1968.

Scioglimento del consiglio comunale di Ginosa (Taranto).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In base ai risultati delle elezioni del 22 novembre 1964 il consiglio comunale di Ginosa — costituito, per legge, di trenta membri — risultò composto da vari gruppi di consiglieri, di opposte tendenze, singolarmente privi di una decisiva maggioranza.

In tale situazione, data l'assoluta inconciliabilità delle posizioni dei singoli schieramenti, l'elezione degli organi ordinari riuscì particolarmente difficile, tanto che solo dopo sei mesi il gruppo di maggioranza relativa, forte di quattordici elementi, potè raggiungere le opportune intese con due consiglieri di altri gruppi che, col loro voto, consentirono la nomina del sindaco e della giunta.

L'alleanza, tuttavia, si dimostrò sin dall'inizio assai precaria, inidonea, quindi, a garantire una ordinata attività degli organi di amministrazione.

Successivamente venivano a realizzarsi le condizioni per la formazione di una nuova, più omogenea maggioranza, ma il rifiuto di alcuni membri della giunta di abbandonare la carica per far posto, secondo le intese, ai nuovi alleati impedì la concreta realizzazione di tale progetto.

In conseguenza si acuiva la crisi che già travagliava la civica amministrazione determinando la completa paralisi funzionale del consiglio che per lungo tempo non veniva convocato, finchè, a seguito della richiesta avanzata da un terzo dei consiglieri e delle reiterate sollecitazioni della prefettura, veniva indetta una seduta per il 3 aprile 1967, la quale, però, si concludeva senza che venisse adottata alcuna concreta determinazione in ordine al necessario chiarimento della situazione, per cui continuavano a restare negletti financo gli adempimenti di carattere obbligatorio, tra cui quello relativo all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967.

Intanto il sindaco, che l'11 aprile u.s. aveva rassegnato le dimissioni unitamente ad un assessore, restava sospeso dalla carica a seguito del rinvio a giudizio per vari reati.

Il consiglio comunale veniva, quindi, nuovamente convocato per il 7 luglio per la presa d'atto delle dimissioni del predetto assessore e di quelle rassegnate anche dalla carica di consigliere da un altro assessore, nonchè per l'esame del bilancio e di vari oggetti di ordinaria amministrazione.

Senonchè all'inizio della riunione insorgeva un'animata discussione per la mancata iscrizione all'ordine del giorno delle dimissioni del sindaco, a seguito della quale veniva deciso di aggiornare la seduta per inserire all'ordine del giorno anche tale argomento.

Il consesso veniva, poi, riconvocato per il 27 luglio u.s. e all'unanimità prendeva atto delle dimissioni del sindaco e di quelle di uno dei predetti assessori, ma non procedeva alla approvazione del bilancio ne alla sostituzione del sindaco e dell'assessore dimissionario essendo stata accolta l'eccezione che la nomina della nuova amministrazione dovesse essere preceduta dalla presentazione di un programma.

Dalla predetta data, nonostante l'impegno formalmente espresso di procedere alla riconvocazione del consiglio entro la prima quindicina di agosto e i ripetuti solleciti del prefetto, cui l'amministrazione dava generiche assicurazioni, il consiglio non veniva più convocato.

Allora, allo scopo di porre il consiglio comunale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di specifici obblighi di legge, il prefetto, con decreto del 31 agosto, fatto notificare a tutti i consiglieri, disponeva due convocazioni d'ufficio dell'organo stesso, per l'elezione del sindaco e di un assessore e per l'approvazione del bilancio, con l'esplicita diffida che in caso di persistente carenza si sarebbe reso inevitabile il ricorso alla misura di rigore prevista dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915 n. 148.

Neanche tale tentativo aveva esito in quanto entrambe le sedute, fissate per il 9 e 16 settembre, non potevano avere luogo per mancanza del numero legale di presenti.

Il prefetto, pertanto, considerato che i ripetuti interventi effettuati per indurre il consiglio comunale di Ginosa ad adempiere agli essenziali obblighi di legge sono rimasti infruttuosi a causa dei profondi dissensi interni e ritenuto che la crisi che da oltre un anno travaglia quella amministrazione, con grave pregiudizio degli interessi dell'ente, non presenta alcun sintomo di positiva evoluzione, ha proposto — ai sensi del citato art. 323 — lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha intanto disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Ginosa — nonostante i richiami e la formale diffida del prefetto — in ordine a specifici adempimenti obbligatori, di carattere essenziale per il funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che ricorrano pienamente gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

In tali sensi si è anche pronunziato il Consiglio di Stato con il parere espresso nell'adunanza del 29 novembre 1967.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ginosa ed alla nomina di un commissario straordinario, per la provvisoria gestione del comune stesso, nella persona del vice direttore di ragioneria, rag. Achille Fabrizio.

Roma, addì 9 gennaio 1968

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado il formale richiamo del prefetto, il consiglio comunale di Ginosa (Taranto) è rimasto inadempiente in ordine a specifici adempimenti obbligatori, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 29 novembre 1967;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ginosa (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

Il vice direttore di ragioneria, rag. Achille Fabrizio, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1968

SARAGAT

TAVIANI

(571)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBLICA 10 gennaio 1968.

Scioglimento del consiglio comunale di Ariano nel Polesine (Rovigo).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il consiglio comunale di Ariano Polesine — cui, per legge, sono assegnati venti membri — risultò composto, in seguito alle elezioni dei giorni 11 e 12 giugno 1967, di vari gruppi di diversa ispirazione politica privi, singolarmente, di una decisiva maggioranza e divisi da discordi orientamenti che hanno reso impossibile, nonostante la formale diffida del prefetto, la elezione del sindaco e della giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'amministrazione.

Sta di fatto che la prima adunanza consiliare, tenutasi l'11 settembre 1967, si concluse con esito negativo in ordine all'elezione del sindaco per mancanza del numero legale di presenti, previsto dall'art. 5 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Del pari infruttuosa, per difetto del «quorum» di cui al comma quarto del citato art. 5, risultò la seduta consiliare di seconda convocazione, il 18 settembre 1967.

Allora, allo scopo di porre il consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi ed essenziali obblighi di legge, il prefetto dispose — con decreto 5 ottobre 1967, notificato a tutti i consiglieri — due successive convocazioni di quell'organo, per la elezione del sindaco e della giunta, con la diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale — che, qualora anche tale tentativo fosse riuscito infruttuoso, si sarebbe dovuto fare ricorso allo scioglimento del consiglio.

Neppure tale estremo tentativo, però, ha avuto esito positivo, in quanto anche le due adunanze, indette, rispettivamente, per il 16 e 23 ottobre 1967, sono andate deserte per il mancato intervento del prescritto « quorum » dei consiglieri.

Di fronte alla confermata incapacità del consiglio comunale di provvedere alla elezione del sindaco e della giunta, il prefetto, al fine di ovviare ad una situazione che pregiudica gravemente gli interessi del comune, ha proposto lo scioglimento del consiglio, ai sensi dell'articolo su menzionato, provvedendo, nel contempo, alla sospensione dell'organo consiliare ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Atteso che il suddetto consiglio, malgrado il formale richiamo del prefetto, ha persistito nell'inosservanza di precisi ed essenziali obblighi prescritti dalla legge — quali sono quelli relativi all'elezione del sindaco e della giunta — si ravvisa la necessità di far luogo al provvedimento proposto al fine di ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 6 dicembre 1967.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ariano nel Polesine (Rovigo) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso nella persona del dottor Vincenzo Mazzamuto, vice prefetto ispettore.

Roma, addì 9 gennaio 1968

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado il formale richiamo del prefetto, il consiglio comunale di Ariano nel Polesine (Rovigo) non ha prevveduto all'elezione del sindaco e della giunta, negligendo così precisi adempimenti prescritti dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 6 dicembre 1967;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ariano nel Polesine è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto ispettore dott. Vincenzo Mazzamuto è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1968

SARAGAT

TAVIANI

(572)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1967.

Trasferimento parziale di alcuni gruppi di abitati del comune di Porto Tolle (Rovigo).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, art. 6;

Vista la legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

Ritenuto che, in dipendenza dei danni causati dalle alluvioni dell'autunno 1966, è emersa la necessità di provvedere al trasferimento parziale di alcuni gruppi di abitati del comune di Porto Tolle, in provincia di Rovigo, indicati nelle annesse due planimetrie (destra Po di Tolle e sinistra Po di Gnocca) redatte in data 1° giugno 1967 dall'ufficio del genio civile di Rovigo, che devono considerarsi parte integrante del presente decreto;

Sentito il parere favorevole del comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, con sede in Venezia, espresso con voto n. 398 emesso nell'adunanza del 14 giugno 1967;

Decreta:

L'abitato di Porto Tolle, in provincia di Rovigo, è da trasferire parzialmente a cura e spese dello Stato a' termini della legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1967

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1967
Registro n. 26 *Lavori pubblici, foglio n.* 73

(655)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1967.

Modifica al decreto ministeriale 6 novembre 1965, concernente la composizione del comitato interministeriale di cui all'art. 8 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 febbraio 1966, n. 29, concernente la composizione del comitato interministeriale di cui all'art. 8 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di assicurare il funzionamento di detto comitato interministeriale anche in caso di assenza o di impedimento dei membri effettivi designati;

Viste le ulteriori designazioni delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Articolo unico.

A modifica del decreto ministeriale 6 novembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 febbraio 1966, n. 29, il comitato interministeriale per l'esame preven-

tivo delle domande presentate ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, nonchè per le decisioni relative all'incameramento totale o parziale delle cauzioni, è composto come segue:

La Rosa dott. Carmelo, direttore generale delle importazioni e delle esportazioni del Ministero del commercio con l'estero, presidente.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale delle importazioni e delle esportazioni, il comitato è presieduto dagli ispettori generali dott. Beniamino Miozzi o dott. Nicola Trabace o dal direttore di divisione dott. Giulio Gravina, del Ministero del commercio con l'estero;

La Monica dott. Vittorio, direttore di divisione del Ministero delle finanze, membro effettivo; dott. Oreste La Rocca, direttore di sezione o dott. Giosuè Fazio, direttore di prima classe dogane, membri supplenti;

Pasquali dott. Mario, direttore di divisione del Ministero del tesoro, membro effettivo; dott. Michelangelo D'Urso, direttore di sezione, membro supplente;

Migliorini dott. Ubaldo, ispettore generale del Ministero agricoltura e foreste, membro effettivo; dottor Gino Rotati, direttore di divisione, membro supplente;

Santiago dott. Corradino, ispettore generale del Ministero industria, commercio e artigianato, membro effettivo; dott. Attilio Tucci o dott. Francesco La Rosa direttori di divisione, membri supplenti.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Calogero Vinci direttore di sezione del Ministero del commercio con l'estero, o, in sua assenza, dal sig. Giuseppe Forino, segretario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1967

Il Ministro: TOLLOY

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1967
Registro n. 3 Commercio estero, foglio n. 246

(577)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1967.

Autorizzazione al comune di Borgo Valsugana a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 28 luglio 1965, n. 36, del comune di Borgo Valsugana;

Vista la decisione in data 23 agosto 1965, con la quale la giunta provinciale amministrativa di Trento approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 55.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26 e 18 febbraio 1963, n. 203;

Ritenuta la necessità di costruire in Borgo Valsugana un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'arch. Fabio Casagrande, il comune di Borgo Valsugana è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di lire 55.000.000 (cinquantacinquemilioni), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Borgo Valsugana un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia; a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 5.475.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dello importo massimo di L. 55.000.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni 10 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1965.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Borgo Valsugana, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 ottobre 1967

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1967
Registro n. 34 Grazia e giustizia, foglio n. 257

(568)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1967.

Ricostituzione del comitato centrale di coordinamento previsto dall'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, per sovraintendere alla distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, modificato con la legge 27 luglio 1967, n. 650, concernente la costituzione del comitato centrale di coordinamento per sovrintendere alla distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1965, registro n. 8 Finanze, foglio n. 27, con il quale è stato costituito il predetto comitato centrale per il triennio dal 2 dicembre 1963 al 1° dicembre 1966;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del comitato centrale di coordinamento per il successivo triennio;

Viste le designazioni effettuate dal Ministro per l'agricoltura e le foreste con nota del 21 novembre 1966, prot. n. 50504/XX, dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato con nota del 12 ottobre 1966, prot. n. 618442/6-IV e dall'ente assistenziale « Utenti Motori Agricoli » (U.M.A.) con nota del 12 luglio 1967, prot. n. 13900;

Decreta.

Art. 1.

Il comitato centrale di coordinamento previsto dall'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, modificato con la legge 27 luglio 1967, n. 650, per sovraintendere alla distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura è costituito come segue:

Presidente:

De Paoli dott. Livio, ispettore generale del Ministero delle finanze;

Membri:

Casaccia dott. ing. Giovanni, ispettore generale delle imposte di fabbricazione, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Licata dott. Giuseppe, ispettore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in rappresentanza dell'anzidetto Dicastero;

Radicioni dott. Alfredo, ispettore superiore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in rappresentanza dello stesso Dicastero;

Celotti per. agr. Gioacchino, in rappresentanza dell'ente assistenziale « Utenti Motori Agricoli » (U.M.A.);

Segretario:

Cottone dott. Salvatore, direttore di sezione del Ministero delle finanze.

Art. 2.

I componenti del comitato di cui all'articolo precedente durano in carica per un triennio.

Art. 3.

La spesa per il pagamento dei gettoni di presenza ai componenti del comitato centrale di coordinamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, farà carico sul capitolo 1601, art. 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1967 e sul capitolo corrispondente per gli anni finanziari successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1967

Il Ministro: PRETI

(611)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona nel comune di Gressoney St. Jean.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione regionale di Aosta per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 1° settembre 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona che da Biel va a Lisbalma nel comune di Gressoney St. Jean;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Gressoney St. Jean (Aosta);

Viste le opposizione presentate, a termine di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del comune di Gressoney St. Jean, dall'ing. De La Pierre Giulio presidente del consorzio per la tutela dei diritti immobiliari e di numerosi abitanti del predetto comune, opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè i comprensori in essa situati costituiscono complessi caratteristici di notevole valore estetico e tradizionale, con la spontanea concordanza e fusione tra l'espressione della natura e quella del lavoro umano per cui i villaggi si presentano come gruppi armonici di fabbricati con colmo orientato lungo la direzione principale della Valle, affacciati a prati verdi in dolce pendio, nonchè zone con cospicui quadri naturali e bellezze panoramiche con belvederi accessibili al pubblico dai quali si gode la meravigliosa vista sul gruppo del monte Rosa e sulle montagne circostanti;

Decreta:

Le zone sottodescritte site nel territorio del comune di Gressoney St. Jean (Aosta) hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente, iniziando da nord verso est e quindi sud ed ovest, andando per ordine:

a) *Zona da Biel a Lisbalma*:

1) *Tavola da Tschuken a Lisbalma*:

con il confine del comune di Gressoney La Trinité, con le particelle n. 319, 337, 338, 366, 369, 368, 379, 407, 408, 411 del F. IV, attraversamento torrente Ciampono, con le particelle n. 452, 453, 456, 455, 480, 481, 485, 522, parte 526, 529, del F. IV, con il F. IX, con F. VIII, con

parte della particella n. 204 del F. III, con le particelle n. parte 202, 199 del F. IV, attraversamento torrente Montil, con le particelle n. parte 196, parte 191, parte 180, ancora parte 191, ancora parte 180, ancora parte 191, parte 173, parte 156, ancora parte 173, parte 135, parte 144, 135, 142, 130, 119, 105, parte 99, parte 467, 466, 96, parte 96, parte 41, parte 42, 32, parte 30, parte 26, parte 29, parte 17, parte 13 del F. IV, fino a ricongiungersi con il confine del comune di Gressoney la Trinité.

2) *Tavola da Dresal a Castell*:

con il F. IV, con le particelle n. parte 137, parte 143, 145 del F. VIII, con il F. IX, con il F. XV, con il F. XVI, attraversamento torrente Lys, con il F. XIV, con il F. XI, con le particelle n. 118, 120, parte 121, 231, 107, 99, 89, 88 del F. 12, attraversamento torrente Bach-Bach, con le particelle n. 82, 83, 67, 227, 60, 59, 53, 52, 41, 40, parte 35, parte 34 del F. XII, attraversamento torrente Rofeno, con parte particella n. 387, del F. VII, attraversamento strada vicinale di Alpenzù grande, con il F. VII, con le particelle n. parte 39, 36, ancora parte 39 del F. VIII, con il F. III, fino a ricongiungersi con il F. IV.

3) *Tavola da Wald a Dresal*:

con il F. XI, con le particelle n. parte 7, parte 5, ancora parte 7, parte 14, parte 18, 23, parte 24, parte 15, parte 25, 26, 31, 83, 57, 60, 64, 68, 71, del F. XVI, con le particelle n. 1, 2, 4, 12, 14, 11 del F. XVIII, attraversamento torrente di Valdobbia, con le particelle n. 105, 106, 123 del F. XVIII, con il F. XIX, con il F. XXVII, con il F. XXVIII, con il F. XXV, con il F. XXI, attraversamento torrente Biel, con le particelle n. 211, 214, 215, ancora 214, 203, 192, 381, 194, 115, 116, 398, 12, 11, 37, 4 del F. XXII, attraversamento torrente Staller, con le particelle n. 186, 185, 184, 182, 177 del F. XVII, con il F. XI, con le particelle n. 105, 104, 102, 101, 100, 97, 98 del F. XVII, ancora con il F. XI, fino a ricongiungersi con il F. IX.

4) *Tavola da Chileri a Mettien*:

con il F. XXVI, con il F. 27, con le particelle n. 95, 94, 247, 267, 268, parte 101, parte 174, parte 175, 186, 221, 222, 223, 226, 231, 239, 240, 241, 232 del F. XXVIII, con il F. XXXIV, con il confine del comune di Gaby, con il F. XXXI, col F. XXV, fino a ricongiungersi con il F. XXVI.

b) *Zona di Alpenzù Grande*:

con la strada vicinale del Montil, con le particelle n. 10, 34, 36, 94, 73, 98, 97, 80, 162, 159, 413, 282, 297, 300, del F. VII attraversamento strada vicinale di Alpenzù Grande, con le particelle n. 301, 387, del F. VII, con il torrente Rofeno-Bach, con le particelle n. 349, 348, parte 346, 341, del F. VII con strada vicinale del Montil, con il F. II fino a ricongiungersi con la strada vicinale del Montil.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali di Aosta.

La Soprintendenza ai monumenti, antichità e belle arti di Aosta curerà che il comune di Gressoney St. Jean provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 gennaio 1968

p. Il Ministro: CALEFFI

Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta

Estratto del verbale

Il giorno 1° settembre 1966, alle ore 9,30, nella sala delle adunanze della Giunta regionale, convocata per determinazione del presidente, con avvisi scritti e spediti a domicilio di ciascun membro ed ai sindaci dei comuni interessati, si è riunita, sotto la presidenza dell'avv. Cesare Bionaz, Presidente della Giunta regionale, in seduta privata ed in prima convocazione, la commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta, con il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

La commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta:

(*Omissis*).

all'unanimità delibera di confermare il vincolo esistente sulla zona di Gresmatten, di includere nell'elenco delle località da tutelare di cui all'art. 1, n. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali, le zone comprese entro i seguenti confini, iniziando da nord verso est e quindi sud e ovest, andando per ordine:

a) *Zona da Biel a Lisbalma*.

1) *Tavola da Tschuken a Lisbalma*:

con il confine del comune di Gressoney La Trinité, con le particelle n. 319, 337, 338, 366, 369, 368, 379, 407, 408, 411 del foglio IV, attraversamento torrente Ciampono, con le particelle numeri 452, 453, 456, 455, 480, 481, 485, 522, parte 526, 529 del foglio IV, con il foglio IX, con il foglio VIII, con parte della particella n. 204 del foglio III, con le particelle n. parte 202, 199 del foglio IV, attraversamento torrente Montil, con le particelle n. parte 196, parte 191, parte 180, ancora parte 191, ancora parte 180, ancora parte 191, parte 173, parte 156, ancora parte 173, parte 135, parte 144, 135, 142, 130, 119, 105, parte 99, parte 467, 466, 96, parte 96, parte 41, parte 42, 32, parte 30, parte 26, parte 29, parte 17, parte 13 del foglio IV, fino a ricongiungersi con il confine del comune di Gressoney La Trinité.

2) *Tavola da Dresal a Castell*:

con il foglio IV, con le particelle n. parte 137, parte 143, 145 del foglio VIII, con il foglio IX, con il foglio XV, con il foglio XVI, attraversamento torrente Lys, con il foglio XIV, con il foglio XI, con le particelle n. 118, 120, parte 121, 231, 107, 99, 89, 88 del foglio 12, attraversamento torrente Bach-Bach, con le particelle numeri 82, 83, 67, 227, 60, 59, 53, 52, 41, 40, parte 35, parte 34 del foglio XII, attraversamento torrente Rofeno, con parte particella n. 387 del foglio VII, attraversamento strada vicinale di Alpenzù grande, con il foglio VII, con le particelle n. parte 39, 36, ancora parte 39 del foglio VIII, con il foglio III, fino a ricongiungersi con il foglio IV.

3) *Tavola da Wald a Dresal*:

con il foglio XI, con le particelle n. parte 7, parte 5, ancora parte 7, parte 14, parte 18, 23, parte 24, parte 15, parte 25, 26, 31, 83, 57, 60, 64, 68, 71 del foglio XVI, con le particelle numeri 1, 2, 4, 12, 14, 11 del foglio XVIII, attraversamento torrente di Valdobbia, con le particelle numeri 105, 106, 123 del foglio XVIII, con il foglio XIX, con il foglio XXVII, con il foglio XXVIII, con il foglio XXV, con il foglio XXI, attraversamento torrente Biel, con le particelle numeri 211, 214, 215, ancora 214, 203, 192, 381, 194, 115, 116, 398, 12, 11, 37, 4 del foglio XXII, attraversamento torrente Staller, con le particelle numeri 186, 185, 184, 182, 177 del foglio XVII, con il foglio XI, con le particelle n. 105, 104, 102, 101, 100, 97, 98 del foglio XVII, ancora con il foglio XI, fino a ricongiungersi con il foglio IX.

4) *Tavola da Chileri a Mettien*:

con il foglio XXVI, con il foglio XXVII, con le particelle numeri 95, 94, 247, 267, 268, parte 101, parte 174, parte 175, 186, 221, 222, 223, 226, 231, 239, 240, 241, 232 del foglio XXVIII, con il foglio XXXIV, con il confine del comune di Gab, con il foglio XXXI, con il foglio XXV, fino a ricongiungersi con il foglio XXVI.

b) *Zona di Alpenzù Grande*:

con la strada vicinale del Montil, con le particelle numeri 10, 34, 36, 94, 73, 98, 97, 80, 162, 159, 413, 282, 297, 300 del foglio VII, attraversamento strada vicinale di Alpenzù Grande, con le particelle n. 301, 387 del foglio VII, con il torrente Rofeno-Bach, con le particelle n. 349, 348, parte 346, 341, del foglio VII, con strada vicinale del Montil, con il foglio II, fino a ricongiungersi con la strada vicinale del Montil.

(626)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Settimana della calzatura italiana » e XXII presentazione nazionale « moda della calzatura », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Settimana della calzatura italiana » e XXII presentazione nazionale « moda della calzatura », che avranno luogo a Bologna dal 9 al 13 marzo 1968, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: MEZZA

(649)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « IX Mostra-convegno internazionale riscaldamento, condizionamento, refrigerazione idrosanitaria », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « IX Mostra-convegno internazionale riscaldamento, condizionamento, refrigerazione idrosanitaria », che avrà luogo a Milano dal 1° al 7 marzo 1968, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: MEZZA

(648)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Salone internazionale della ceramica » e nella « Mostra nazionale dell'oreficeria, gioielleria e argenteria », in Vicenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone internazionale della ceramica », che avrà luogo a Vicenza dal 3 al 10 marzo 1968, e nella « Mostra nazionale dell'oreficeria, gioielleria e argenteria », che avrà luogo a Vicenza dall'8 al 15 settembre 1968, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: MEZZA

(653)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1968:

De Angelis Pietro, notaio nel comune di Tavarnelle in Val di Pesa, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Abbadia San Salvatore, distretto notarile di Siena.

Lombardi Nicola, notaio residente nel comune di Ruvo di Puglia, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Corato, stesso distretto.

Albore Alfredo, notaio residente nel comune di Terlizzi, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Corato, stesso distretto.

(886)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale « Mellini », di Chiari (Brescia), ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.13.III.15/7.826, in data 27 dicembre 1967 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale « Mellini », di Chiari (Brescia), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo.

(696)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore del nucleo d'industrializzazione di Messina

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 dicembre 1967, è stato approvato il piano regolatore del nucleo d'industrializzazione di Messina.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante sarà depositata presso la sede del consorzio per il nucleo d'industrializzazione di Messina a disposizione dei comuni e degli enti che vi abbiano interesse.

(452)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1967, al registro n. 25, foglio n. 173, è stato accolto perchè fondato il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dalla signora Stevano Maria nata Pellazza avverso le note 20 maggio 1965, n. 11543 e 17 luglio 1965, n. 16476, confermativa della precedente, con le quali il Ministero dei lavori pubblici aveva respinto le istante della predetta impiegata diretté ad ottenere l'applicazione dei benefici di cui al regio decreto 6 febbraio 1941, n. 180.

(327)

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1967, registro n. 26 Lavori pubblici, foglio n. 386, è stato respinto il ricorso straordinario 6 settembre 1966 prodotto dai signori Fornaciari Remo, Franzini Renato e Bizzarri Adriano, residenti tutti in Reggio Emilia, gestori e titolari degli impianti di distribuzione B. P. - Shell - Caltex, siti lungo il viale Regina Margherita, avverso il decreto n. 30511, in data 27 aprile 1966, del prefetto di Reggio Emilia, che autorizzava la ditta Arpa a spostare da Villa Pratofontana a via Makallé, angolo con viale Regina Margherita, in Reggio Emilia, un proprio punto di vendita di carburanti.

(453)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 1

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta a titolo di debito pubblico presentato per operazioni.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il nuovo titolo proveniente dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Estremi delle ricevute smarrite

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1328 Mod. 25-A - Data: 23 febbraio 1966 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Uff. ric. delle domande - Intestazione: Taddeo Mario, nato a Gaeta il 12 novembre 1941 - Titoli del debito pubblico al portatore 1 - Capitale L. 5.000.

Roma, addì 5 gennaio 1968

(260) *Il direttore generale*: MAZZAGLIA

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovo della inclusione coattiva di terreni nella zona di ripopolamento e cattura « Borghi », sita nei comuni di Sogliano e Borghi.

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1967, nella zona di ripopolamento e cattura di « Borghi », sita nei comuni di Sogliano e Borghi, di cui alle deliberazioni del presidente della Giunta provinciale di Forlì in data 28 agosto 1966, rinnovata fino al 31 luglio 1969, viene prorogata, per lo stesso periodo di tempo, l'inclusione coattiva di terreni della superficie di ha. 7.80.77, di proprietà dei signori Carosi Luigi e Valenti Vittorio, già disposta col precedente decreto ministeriale 21 dicembre 1964.

La zona di ripopolamento e cattura di « Borghi », mantiene, pertanto, la superficie di ha. 313.07.30 fino al 31 luglio 1969.

(603)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso di rettifica

Nel sommario, nel titolo e nel dispositivo del decreto ministeriale 20 novembre 1967, concernente la protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « LXX Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia » - « XXI Salone della macchina agricola », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 313 del 16 dicembre 1967, in luogo di « Varese », leggasi: « Verona ».

(885)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pesaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1968, il comune di Pesaro viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 39.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(751)

Autorizzazione alla provincia di Ancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1968, la provincia di Ancona viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.329.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(752)

Autorizzazione alla provincia di Cuneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1968, la provincia di Cuneo viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 890.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(753)

Autorizzazione al comune di Fierozzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1968, il comune di Fierozzo (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(755)

Autorizzazione al comune di Naz Sciaves ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1968, il comune di Naz Sciaves (Bolzano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.449.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(756)

Autorizzazione al comune di Urbana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1968, il comune di Urbana (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.891.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(757)

Autorizzazione al comune di Riparbella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1968, il comune di Riparbella (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.705.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(758)

Autorizzazione al comune di Vietri sul Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1968, il comune di Vietri sul Mare (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.047.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gen-

Autorizzazione al comune di Matera ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1968, il comune di Matera viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 43.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(754)

Autorizzazione al comune di Viggianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1968, il comune di Viggianello (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(760)

Autorizzazione al comune di Trecchina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1968, il comune di Trecchina (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.310.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(761)

Autorizzazione al comune di San Costantino Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1968, il comune di San Costantino Albanese (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.464.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(762)

Autorizzazione al comune di San Paolo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1968, il comune di San Paolo Albanese (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.567.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(763)

Autorizzazione al comune di Tito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1968, il comune di Tito (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.869.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(764)

Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1968, il comune di SantArcangelo (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.522.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1951.

(765)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1968

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, portante modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai praticanti e ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi; il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368 (norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali); il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678 (nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme), nonchè il decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sull'imposta di bollo, modificato dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di avvocato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1968.

Art. 2.

Le prove dell'esame di cui all'art. 1 sono scritte e orali.

Le prove scritte sono quattro ed hanno per oggetto:

a) il diritto e la procedura civile;
b) il diritto commerciale;
c) il diritto e la procedura penale;
d) il diritto amministrativo.

La prova orale ha per oggetto il diritto romano, il civile, il commerciale, il penale, il costituzionale, l'amministrativo, il diritto del lavoro, l'ecclesiastico, la procedura civile e la procedura penale

La prova di diritto romano concerne gli istituti la cui conoscenza e necessaria per integrare ed approfondire lo studio del diritto civile.

Art. 3.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 27, 28, 29 e 30 maggio 1968 alle ore 9 antimeridiane.

Art. 4.

Le domande di ammissione all'esame, redatte in carta da bollo da L. 400, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia non oltre il giorno 26 aprile 1968 corredate a norma dell'art. 32 del citato regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dai seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero il documenti rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) certificato del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, dal quale devono risultare l'attuale iscrizione del candidato nell'albo dei procuratori e l'anzianità di iscrizione, con l'attestazione che il candidato ha esercitato la professione di procuratore per almeno due anni;

3) certificato delle cancellerie delle autorità giudiziarie presso le quali il candidato ha svolto la sua attività professionale, contenente l'elenco delle cause e degli affari trattati con la indicazione delle parti e dell'oggetto relativo;

4) ricevuta della tassa di L. 1600 per l'ammissione agli esami, da versarsi ad un ufficio del registro.

I candidati, i quali abbiano diritto all'ammissione all'esame, indipendentemente dalla qualità di procuratore, per l'appartenenza ad una delle altre categorie indicate nell'art. 28, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in sostituzione dei certificati di cui ai numeri 2 e 3 del comma precedente, un certificato dell'amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto a termini dell'art. 32, comma secondo, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

I procuratori ex combattenti, i quali hanno diritto ad essere ammessi agli esami di avvocato, dopo un anno di esercizio di procuratore, debbono presentare i documenti militari comprovanti la predetta qualità di ex combattenti.

Art. 5.

Si osserveranno per lo svolgimento degli esami le norme stabilite dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e dal regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito la idoneità nelle prove scritte a norma del comma secondo del successivo art. 7.

Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nelle altre una media di nove punti.

Art. 7.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale, salvo quanto previsto dal secondo comma del precedente art. 6.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice.

Roma, addì 23 novembre 1967

Il Ministro: Reale

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1968
Registro n. 1 *Grazia e giustizia, foglio n.* 367

(573)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a duecento posti di uditore giudiziario

Le prove scritte del concorso per esami a duecento posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 3 agosto 1967 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 29 agosto 1967, avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli esami in via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 28, 29 e 30 marzo 1968, con inizio alle ore 8.

(807)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, al posto di accompagnatore al pianoforte nel conservatorio di musica di Bari

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata sugli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;
Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1967, n. 130, con il quale sono stati approvati i programmi degli esami di concorso a posti di accompagnatore al pianoforte nei conservatori di musica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, al posto di accompagnatore al pianoforte nel conservatorio di musica di Bari.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani in possesso del diploma di pianoforte conseguito in un conservatorio di musica o in un istituto musicale pareggiato, i quali, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3, abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rallestramento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

d) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1950, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dall'Eritrea e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia, rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 3);

l) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

p) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

q) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1148, art. 5);

r) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298); per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1954, cioè 6 mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso le università o istituti di istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente negli istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età, per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale possesso del titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dello ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno, altresì, nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni o decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando la amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e titoli prodotti.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (i titoli di precedenza o di preferenza), gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il Mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dello originale o in copia fotostatica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra, la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno, inoltre, produrre un certificato di servizio redatto in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, in cui risultino indicati, oltre alla categoria di impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nello ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico e agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 400 rilasciato dall'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

p) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400 dell'autorità militare;

q) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 400) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione dal servizio, la materia o le materie di insegnamento e la qualifica riportata;

r) gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari, e il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella terna dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Ispettorato per l'istruzione artistica, entro trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, abbia compiuto il 21° anno di età e non abbia superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna:

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento dell'esame sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 143 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 400;

e) documento militare;

f) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano ancora prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, copia dello stato di servizio in bollo da L. 400 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che detto documento sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli) ed il certificato medico.

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 del comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione, fatta eccezione per quelli presentati all'ufficio concorsi dell'Ispettorato per l'istruzione artistica per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso, dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza;

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Art. 8.

L'esame verterà sui programmi indicati in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti con lettera raccomandata o con telegramma del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere le prove d'esame.

Essi sono tenuti a comunicare con lettera raccomandata al Ministero, Ispettorato per l'istruzione artistica, Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo n. 23, Roma-Eur, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 9.

La commissione giudicatrice del concorso di cui al presente decreto, nella valutazione dei candidati terrà conto, oltre che delle prove d'esame anche dei titoli artistici prodotti nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori, la commissione proporrà, a norma dell'art. 5, terzo comma, del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna e, in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo.

E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dalla approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica. Il vincitore del concorso che non accetti la nomina, non potrà partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla rinunzia (art. 22 del regio decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Art. 10.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 settembre 1967

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1967
Registro n. 91, foglio n. 337

PROGRAMMA PER LE PROVE DEGLI ESAMI

di concorso a posti di accompagnatore al pianoforte presso i conservatori di musica.

(approvato con decreto ministeriale 21 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1967, n. 130)

I. — Gli esami teorici riguarderanno la conoscenza:

a) dell'estensione, dei registri e del colore delle varie voci;

b) delle principali opere del repertorio operistico e cameristico e dei più importanti testi di solfeggi cantati e vocalizzi;

c) delle principali regole di ortoepia in rapporto alle necessità fisiologiche del canto;

d) degli abbellimenti e della loro realizzazione in rapporto a determinate epoche e a determinati autori;

e) delle caratteristiche storiche ed estetiche dell'opera in musica dal '600 alle correnti attuali.

II. — Gli esami pratici riguarderanno:

1) accompagnamento di un brano solistico o d'insieme del repertorio operistico:

a) del '600 - '700;

b) dell'800;

c) del '900 e contemporaneo;

2) accompagnamento d'un lied della scuola romantica tedesca e di una lirica moderna;

3) realizzazione di un basso cifrato per l'accompagnamento di « un recitativo secco »;

4) trasporto di un brano, per canto e pianoforte, di media difficoltà, non oltre una terza sopra e una terza sotto e lettura di un brano nelle chiavi originali.

N.B. - Prima di ogni esecuzione saranno concessi al candidato dieci minuti di tempo per l'analisi del brano stesso.

(13072)

Concorso, per titoli ed esami, al posto di accompagnatore al pianoforte nel conservatorio di musica di Bologna

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata sugli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1967, n. 130, con il quale sono stati approvati i programmi degli esami di concorso a posti di accompagnatore al pianoforte nei conservatori di musica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, al posto di accompagnatore al pianoforte nel conservatorio di musica di Bologna.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani in possesso del diploma di pianoforte conseguito in un conservatorio di musica o in un istituto musicale pareggiato, i quali, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3, abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rallestramento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

d) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1950, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dall'Eritrea e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia, rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 3);

l) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

p) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

q) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1148, art. 5);

r) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298); per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1954, cioè 6 mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso le università o istituti di istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente negli istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età, per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale possesso del titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dello ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno, altresì, nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni o decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando la amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e titoli prodotti.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (i titoli di precedenza o di preferenza), gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il Mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dello originale o in copia fotostatica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra, la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno, inoltre, produrre un certificato di servizio redatto in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, in cui risultino indicati, oltre alla categoria di impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma, con la qualifica riportata nello ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico e agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 400 rilasciato dall'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui e cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

p) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400 dell'autorità militare;

q) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 400) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione dal servizio, la materia o le materie di insegnamento e la qualifica riportata;

r) gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari, e il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella terna dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, entro trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, abbia compiuto il 21° anno di età e non abbia superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna:

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento dell'esame sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 143 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 400;

e) documento militare;

f) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano ancora prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco se

il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, copia dello stato di servizio in bollo da L. 400 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che detto documento sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli) ed il certificato medico.

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 del comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione, fatta eccezione per quelli presentati all'ufficio concorsi dell'Ispettorato per l'istruzione artistica per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso, dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza;

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Art. 8.

L'esame verterà sui programmi indicati in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti con lettera raccomandata o con telegramma del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere le prove d'esame.

Essi sono tenuti a comunicare con lettera raccomandata al Ministero, Ispettorato per l'istruzione artistica, Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo n. 23, Roma-Eur, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 9.

La commissione giudicatrice del concorso di cui al presente decreto, nella valutazione dei candidati terrà conto, oltre che delle prove d'esame anche dei titoli artistici prodotti nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori, la commissione proporrà, a norma dell'art. 5, terzo comma, del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna e, in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo.

E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dalla approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica. Il vincitore del concorso che non accetti la nomina, non potrà partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla rinunzia (art. 22 del regio decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Art. 10.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 settembre 1967

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1967
Registro n. 91, *foglio n.* 338

PROGRAMMA PER LE PROVE DEGLI ESAMI

di concorso a posti di accompagnatore al pianoforte presso i conservatori di musica.

(approvato con decreto ministeriale 21 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1967, n. 130)

I. — Gli esami teorici riguarderanno la conoscenza:

a) dell'estensione, dei registri e del colore delle varie voci;

b) delle principali opere del repertorio operistico e cameristico e dei più importanti testi di solfeggi cantati e vocalizzi;

c) delle principali regole di ortoepia in rapporto alle necessità fisiologiche del canto;

d) degli abbellimenti e della loro realizzazione in rapporto a determinate epoche e a determinati autori;

e) delle caratteristiche storiche ed estetiche dell'opera in musica dal '600 alle correnti attuali

II. — Gli esami pratici riguarderanno:

1) accompagnamento di un brano solistico o d'insieme del repertorio operistico:

a) del '600 - '700;

b) dell'800;

c) del '900 e contemporaneo;

2) accompagnamento d'un lied della scuola romantica tedesca e di una lirica moderna;

3) realizzazione di un basso cifrato per l'accompagnamento di « un recitativo secco »;

4) trasporto di un brano, per canto e pianoforte, di media difficoltà, non oltre una terza sopra e una terza sotto e lettura di un brano nelle chiavi originali.

N.B. - Prima di ogni esecuzione saranno concessi al candidato dieci minuti di tempo per l'analisi del brano stesso.

(13073)

Concorso, per titoli ed esami, al posto di accompagnatore al pianoforte nel conservatorio di musica di Cagliari

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata sugli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;
Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1967, n. 130, con il quale sono stati approvati i programmi degli esami di concorso a posti di accompagnatore al pianoforte nei conservatori di musica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, al posto di accompagnatore al pianoforte nel conservatorio di musica di Cagliari.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani in possesso del diploma di pianoforte conseguito in un conservatorio di musica o in un istituto musicale pareggiato, i quali, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3, abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rallestramento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

d) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1950, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dall'Eritrea e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia, rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 3);

l) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

p) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

q) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1148, art. 5);

r) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298); per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1954, cioè 6 mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso le università o istituti di istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente negli istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età, per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale possesso del titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dello ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno, altresì, nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni o decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando la amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e titoli prodotti.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (i titoli di precedenza o di preferenza), gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il Mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dello originale o in copia fotostatica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra, la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno, inoltre, produrre un certificato di servizio redatto in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, in cui risultino indicati, oltre alla categoria di impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nello ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico e agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 400 rilasciato dall'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

p) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400 dell'autorità militare;

q) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 400) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione dal servizio, la materia o le materie di insegnamento e la qualifica riportata;

r) gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari, e il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella terna dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, entro trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, abbia compiuto il 21° anno di età e non abbia superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna:

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento dell'esame sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve are menzione ed indicare se l'imperfezione menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 143 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 400;

e) documento militare;

f) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano ancora prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, copia dello stato di servizio in bollo da L. 400 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che detto documento sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli) ed il certificato medico.

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 del comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione, fatta eccezione per quelli presentati all'ufficio concorsi dell'Ispettorato per l'istruzione artistica per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso, dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza;

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Art. 8.

L'esame verterà sui programmi indicati in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti con lettera raccomandata o con telegramma del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere le prove d'esame.

Essi sono tenuti a comunicare con lettera raccomandata al Ministero, Ispettorato per l'istruzione artistica, Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo n. 23, Roma-Eur, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 9.

La commissione giudicatrice del concorso di cui al presente decreto, nella valutazione dei candidati terrà conto, oltre che delle prove d'esame anche dei titoli artistici prodotti nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori, la commissione proporrà, a norma dell'art. 5, terzo comma, del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna e, in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo.

E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dalla approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica. Il vincitore del concorso che non accetti la nomina, non potrà partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla rinunzia (art. 22 del regio decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Art. 10.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 settembre 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1967
Registro n. 91, *foglio n.* 339

PROGRAMMA PER LE PROVE DEGLI ESAMI

di concorso a posti di accompagnatore al pianoforte presso i conservatori di musica.

(approvato con decreto ministeriale 21 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1967, n. 130)

I. — Gli esami teorici riguarderanno la conoscenza:

a) dell'estensione, dei registri e del colore delle varie voci;

b) delle principali opere del repertorio operistico e cameristico e dei più importanti testi di solfeggi cantati e vocalizzi;

c) delle principali regole di ortoepia in rapporto alle necessità fisiologiche del canto;

d) degli abbellimenti e della loro realizzazione in rapporto a determinate epoche e a determinati autori;

e) delle caratteristiche storiche ed estetiche dell'opera in musica dal '600 alle correnti attuali.

II. — Gli esami pratici riguarderanno:

1) accompagnamento di un brano solistico o d'insieme del repertorio operistico:

a) del '600 - '700;

b) dell'800;

c) del '900 e contemporaneo;

2) accompagnamento d'un lied della scuola romantica tedesca e di una lirica moderna;

3) realizzazione di un basso cifrato per l'accompagnamento di « un recitativo secco »;

4) trasporto di un brano, per canto e pianoforte, di media difficoltà, non oltre una terza sopra e una terza sotto e lettura di un brano nelle chiavi originali.

N.B. - Prima di ogni esecuzione saranno concessi al candidato dieci minuti di tempo per l'analisi del brano stesso.

(13075)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a cinque posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

Nel Bollettino ufficiale n. 6 del mese di giugno 1967, notificato il 13 dicembre 1967, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a cinque posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere, indetto con decreto ministeriale 23 novembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 4 aprile 1966.

(808)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1967, n. **23.**

Modifica alla legge regionale 10 febbraio 1955, n. 4, concernente l'istituzione di cinque cattedre universitarie di interesse regionale, già modificata con legge regionale 15 dicembre 1955, n. 20.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 13 *dicembre* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 10 febbraio 1955, n. 4, modificata con la legge regionale 15 dicembre 1955, n. 20, è così modificato:

L'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione:

con l'amministrazione dell'Università di Cagliari per l'istituzione di tre nuovi posti di ruolo per l'insegnamento rispettivamente di « Linguistica sarda » presso la facoltà di lettere e filosofia, di « Diritto costituzionale regionale » presso la facoltà di economia e commercio, e di « Puericultura» presso la facoltà di medicina e chirurgia;

con l'amministrazione dell'Università di Sassari per l'istituzione di due nuovi posti di ruolo per l'insegnamento rispettivamente di « Diritto costituzionale regionale » presso la facoltà di giurisprudenza e di « Flora ed erboristica della Sardegna » presso la facoltà di farmacia.

Art. 2.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche alla convenzione già in atto con l'Università di Sassari per l'istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento di « Ordinamento giuridico della Regione » presso la facoltà di giurisprudenza.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 5 dicembre 1967

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1967, n. **24.**

Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta regionale relativi alla prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1964.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 13 *dicembre* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dell'art. 7

della legge regionale 28 febbraio 1964, n. 7, sono convalidati i seguenti decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti la prelevazione delle somme appresso indicate dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1964:

decreto 8 luglio 1964, n. 26 . . . . L. 158.385.000
decreto 30 dicembre 1964, n. 48 . . » 16.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 6 dicembre 1967

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1967, n. 25.

Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta regionale relativi alla prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1966.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 13 *dicembre* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dell'art. 8 della legge regionale 24 gennaio 1966, n. 1, sono convalidati i seguenti decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti la prelevazione delle somme appresso indicate dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1966:

decreto 12 agosto 1966, n. 41 . . . . L. 50.000.000
decreto 12 agosto 1966, n. 42 . . . . » 10.000.000
decreto 12 agosto 1966, n. 43 . . . . » 100.000.000
decreto 12 agosto 1966, n. 44 . . » 5.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 6 dicembre 1967

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1967, n. 26.

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 dicembre 1966, n. 87, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1966.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 13 *dicembre* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dell'art. 8 della legge regionale 24 gennaio 1966, n. 1, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 30 dicembre 1966, n. 87, concernente la prelevazione della somma di lire 1.400.000 dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1966.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 6 dicembre 1967

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1967, n. 27.

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 29 aprile 1967, n. 15, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1967.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 13 *dicembre* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dell'art. 8 della legge regionale 31 gennaio 1967, n. 2, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 29 aprile 1967, n. 15, concernente la prelevazione della somma di L. 25.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1967.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 6 dicembre 1967

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1967, n. 28.

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 29 aprile 1967, n. 16, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1967.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 13 *dicembre* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dell'art. 8 della legge regionale 31 gennaio 1967, n. 2, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 29 aprile 1967, n. 16, concernente la prelevazione della somma di L. 10.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1967.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 6 dicembre 1967

DEL RIO

(360)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.